

SINDACO	Dot. Emilio Del Bono
ASSESSORI	Prof. Ing. Michele Tiboni
DIRETTORE	Arch. Giuseppe Ribaldi
UFFICIO DI PIANO	Ing. Claudio Bresciani Arch. Marco Agostini Arch. Fabio Govazzi Pian. Simone Rossi Arch. Laura Treccani Geom. Emanuele Fioravanti
CONSULENTI	Arch. Alessandro Benvenuto Arch. Stefano Borsari Arch. Claudio Basso Ing. Ildo Farnagalli Arch. Maria Maffei Pian. Alessandro Martinelli
ADOZIONE	
APPROVAZIONE	



**VERIFICA INTERFERENZE DELLE PREVISIONI DI PIANO CON DATI DI SINTESI DELLE CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA (Art. Tav. PDG PGT VICENT)**

Estensori: **1 : 15.000**  
 Scala: **LUGLIO 2015**  
 Data:

**CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA CON CLASSI DI STABILITÀ E INDICAZIONI SULL'EDIFICABILITÀ**  
 Le indicazioni in merito alla fattibilità geologica, in quanto espresse a scala territoriale, sono da ritenersi indicative, non sostitutive, anche se possono comprendere, e non costituiscono deroga alle indagini previste dal d.m. 14 Gennaio 2008 (G.U. n°29 del 04/02/2008) "Norme tecniche per le costruzioni". Nelle fasce di interfazione tra le varie classi considerate, il piano deve indicare le indicazioni fornite per la classe dotata di caratteristiche più sfavorevoli. Dovranno essere inoltre valutate le aree di influenza delle puntuali e lineari situazioni di dissesto e si dovrà, altresì, al di là delle valutazioni prettamente geologiche, tenere conto, in fase di scelta progettuale, del locale livello di degrado antropico del territorio e dell'esistenza delle fasce di rispetto dei punti di approvvigionamento idropotabile (vedi Tav. 3 "Carta dei vincoli e delle limitazioni").

**CLASSE 1 - FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI**  
 Aree per le quali non si individuano in genere evidenti controindicazioni di carattere geologico al l'urbanizzazione o alla modifica delle destinazioni d'uso, per le quali deve essere direttamente applicato quanto prescritto dal d.m. 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni". Sono tutte le aree di pianura dove non sussistono problemi di interferenza tra la falda ed il primo sottosuolo, dove gli interventi edilizi, preliminarmente supportati dall'adozione di accurate indagini geologiche tecniche, risultano in genere attuabili senza l'adozione di particolari accorgimenti costruttivi.

**CLASSE 2 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI**  
 Aree dove sono state rilevate condizioni parzialmente limitative alla modifica delle destinazioni d'uso e, in particolare, all'edificabilità. Reazione in questa classe tutte le aree a debole attività, modellata in depositi luvionali, che costituiscono il ricambio tra la pianura ed i rilievi (Zb), le aree subalpianeggianti del rilievo impastato prevalentemente in roccia (Za) e tutte le aree a moderata attività, modellata in depositi luvionali e in rocce calcaree, con la presenza di fenomeni di interferenza tra la falda ed il primo sottosuolo (Zc). L'edificazione consentita in genere l'adozione di appropriati accorgimenti costruttivi ed la realizzazione di idonei interventi di salvaguardia idrogeologica da definire sulla base di approfondite indagini geologiche tecniche da estendere anche ai fuori delle aree di diretto interesse.

**CLASSE 2a**  
 Area stabile, subalpianeggiante o a debole attività, coincidente in genere con le porzioni sommitali dei primipalti orinali o dorsali montuosi, generalmente impostata in roccia coerente affiorante o subaffiorante. Edificabile in genere senza particolari interventi ed accorgimenti costruttivi. Le indagini geologico-tecniche da eseguire a supporto delle eventuali progettazioni edilizie devono essere finalizzate a determinare, con la roccia non stati direttamente affioranti, la profondità e la morfologia del substrato roccioso su cui devono poggiare le fondazioni degli edifici.

**CLASSE 2b**  
 Area da stabile a sufficientemente stabile, corrispondente alla fascia di ricambio tra la pianura o fondovalle secondarie ed il rilievo, contraddistinta da bassa attività, modellata in depositi luvionali spesso contraddistinti da interazioni di materiali dalle scadenti caratteristiche geotecniche; può essere soggetta a dissesti di carattere comunque localizzati consistenti per lo più in fenomeni di mobilitazione della coltre detritica superficiale (creepings, smottamenti o piccole frane). Edificabile; l'edificabilità è tuttavia accorpata per gli interventi intensivi e dovrebbe essere limitata a costruzioni di mole ridotta, di genere aerea e adozioni di idonei accorgimenti costruttivi e, talora, di opere di salvaguardia idrogeologica estese ad un adeguato intorno del sito prescelto per gli interventi. Le indagini di carattere geologico da eseguire a supporto di eventuali realizzazioni edilizie devono fornire un quadro completo della situazione litostratigrafica locale e definire i parametri geotecniche caratteristici del terreno di fondazione allo scopo di consentire una corretta progettazione delle opere previste; ove possibile il piano di fondazione degli edifici dovrebbe essere accorpato direttamente sul substrato roccioso o, quanto meno, quest'ultimo dovrebbe essere raggiunto ricorrendo a fondazioni su pali. Localmente, soprattutto laddove la situazione idrologica consiglia la predisposizione di interventi di salvaguardia, le indagini geologiche dovrebbero essere estese anche ai fuori delle aree di diretto interesse.

**CLASSE 2c**  
 Area stabile, coincidente con zone di pianura caratterizzata da un substrato in genere contraddistinto da buone caratteristiche geotecniche, ma contraddistinta da bassa attività geologica; si consiglia la realizzazione di scantilinee al 5 m dal piano campagna). Edificabile in genere senza particolari interventi ed accorgimenti costruttivi; si consiglia la realizzazione di scantilinee o locali semienterati per evitare possibili dissesti interferenze tra falde e costruzioni, laddove la falda è sensibilmente prossima al piano campagna; è consigliabile soprarevare la struttura dell'edificio mediante rilievi. Le indagini geologiche da realizzare a supporto dei progetti edilizi finalizzate ad ottenere una buona caratterizzazione geotecnica del substrato di fondazione, devono essere accompagnate da studi sulle oscillazioni del livello di falda freatica.

**CLASSE 2d**  
 Zone subalpianeggianti o a debole attività, coincidenti in genere con le porzioni sommitali di orinali, generalmente impostate in roccia affiorante o subaffiorante. L'edificabilità deve avvenire con l'adozione delle normali cautele costruttive; evlandi, in ogni caso, di appoggiare parte delle fondazioni su roccia e parte su oporto o su depositi eluviali ed aluvio-colluviali.

**CLASSE 3 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI**  
 Aree nelle quali sono state riscontrate limitazioni, da moderate a consistenti, alla modifica delle destinazioni d'uso e, in particolare, all'urbanizzazione, a causa fertilità e la natura del rischio, sia reali sia potenziali, individuali. Sono comprese in questa classe le aree acclivi impostate prevalentemente in roccia coerente (Za), quelle site ai margini dei rilievi contraddistinte da forti spessori di materiali eluvio-colluviali (Zb) e le aree a elevata attività geologica (Zc). L'edificazione è spesso subordinata all'adozione di appropriati accorgimenti costruttivi ed alla realizzazione di idonei interventi di salvaguardia idrogeologica o idraulica che richiedono una approfondita conoscenza geologico-terrica dell'area di intervento e di quelle ad essa sottese da acquisire eventualmente anche attraverso studi tematici specifici di carattere idrogeologico, ambientale, pedologico, ecc. Per le strutture edilizie esistenti nelle aree in considerazione dovranno essere fornite, ove ne sia prevista la necessità, a causa della presenza di situazioni di rischio idrogeologico o idraulico, indicazioni in merito alle progettazioni e realizzazioni di opere di difesa o sistemazione (e predisposti) eventualmente, nelle zone di rilievo, sistemi di monitoraggio che controllino l'evoluzione dei fenomeni di dissesto in atto).

**CLASSE 3a**  
 Area complessivamente stabile, coincidente con versanti ed attività da media ad elevata gammae in genere modellati in roccia affiorante o subaffiorante; può essere soggetta a fenomeni di dissesto di carattere localizzato, quali fenomeni di mobilitazione della coltre detritica superficiale (creepings, smottamenti o piccole frane), di erosione incanalata o frane di crollo in corrispondenza di pareti a forte attività.

**CLASSE 3b**  
 Faticabile; l'edificabilità è tuttavia generalmente accorpata per interventi intensivi e, soprattutto, per le zone ad elevata attività. Può risultare talora necessaria l'adozione di appropriati interventi costruttivi ed l'adozione di idonee scantilinee o di scantilinee per evitare possibili dissesti interferenze tra falde e costruzioni, laddove la falda è sensibilmente prossima al piano campagna; è consigliabile soprarevare la struttura dell'edificio mediante rilievi. Le indagini geologico-tecniche da eseguire a supporto della realizzazione di strutture edilizie devono fornire una buona caratterizzazione geotecnica del terreno di imposta ed individuare la profondità su cui collocare il substrato roccioso che dovrebbe costituire, ove possibile, il piano di posa delle fondazioni. La progettazione di opere di difesa idrogeologica, necessaria in zone contraddistinte da condizioni di stabilità non ottimali (scottature di ridotta estensione) o comunque potenzialmente soggette a rischio, richiede studi geologici più approfonditi con l'adozione delle indagini ad un'area più ampia di quella di diretto interesse. Da sottolineare che nell'ambito delle aree in questione, impostate in roccia affiorante o subaffiorante, la fattibilità geologica degli interventi edilizi è ovviamente condizionata dalle caratteristiche litologiche e geotecniche della roccia. Sono da privilegiare, in qualità di altre condizioni (attività, grado di fratturazione della roccia, ecc.), i pendii impostati in roccia coerente e stratificazione inclinata e quelli con giacitura e peggiorata e a frangimento con inclinazioni maggiori del pendio.

**CLASSE 3c**  
 Area da sufficientemente stabile a mediamente stabile, inclusa nella fascia di ricambio tra la pianura o fondovalle ed il rilievo, ed attività da media ad elevata gammae; modellata in colti situati potenti e depositi eluvio-colluviali spesso contraddistinti da interazioni di materiali dalle scadenti caratteristiche geotecniche; può essere soggetta a dissesti di carattere comunque localizzato consistenti per lo più in fenomeni di mobilitazione della coltre detritica superficiale (e smottamenti o piccole frane). Edificabile; l'edificabilità è tuttavia accorpata per gli interventi intensivi. In genere prevale l'adozione di accorgimenti costruttivi comunque molto qualitativi e di opere di salvaguardia idrogeologica estesa, nonché un elevato approfondimento del grado di conoscenza delle caratteristiche geologiche dell'area.

**CLASSE 3d**  
 Area da sufficientemente stabile a blande ondulazioni del piano campagna, caratterizzata da un substrato in genere contraddistinto da buone caratteristiche geotecniche, corrispondenti a tratti di zone argonali, potenzialmente inondabili, ma generalmente protette da arginate. Edificabile in funzione delle caratteristiche geotecniche del substrato, con l'adozione di normali accorgimenti costruttivi e previa esecuzione di indagini di carattere geologico-geotecnico di supporto alla progettazione edilizia; si consiglia l'adozione di strutture abitative o produttive permanenti (e meno che non si preveda di soprarevare artificialmente mediante riporti il piano campagna). In ogni caso l'edificabilità è subordinata alla realizzazione di opere di previene salvaguardia idraulica laddove non siano presenti arginate.

**CLASSE 3d**  
 Sono, inoltre, state comprese in questa classe di fattibilità le aree I interne al centro edificato del P.B. 207 (d e f) in quanto potenzialmente esentabili da locali zone d'acqua artifiziali, con tempi di ritorno di 50 anni. Queste ultime sono zone a morfologia pianeggiante, senza problemi geologici ed idrologici, che sono però leggermente depresse rispetto alle aree circostanti. Al loro interno sono già presenti intense urbanizzazioni sia ad uso di civile abitazione che artigianale e industriale. Le caratteristiche del potenziale fenomeno esortativo sono tali da condurre in tali aree con spessori > 50 (d) e > 50 (f) con velocità < 1 m/s, quindi praticamente prive di erosioni e con tali sostanzialmente stagrati. I massimi livelli raggiungibili dalle acque di piena sono indicati negli elaborati dello studio di validazione delle condizioni di rischio nelle aree I interne ai centri edificati ai sensi D.G.R. n. 77365 del 11/12/2007 "Rischio idraulico del coltato orato".

**CLASSE 4 - FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI**  
 Aree nelle quali l'alto rischio idrogeologico o idraulico limita fortemente la possibilità di modifica delle destinazioni d'uso, deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Corrispondono a piccole aree generali ed alle depressioni artificiali prossime agli alvei fluviali soggetta a rischio di inondazione (4a), alle zone di sviluppo di modesti corpi di palerotrano (4b), ad aree caratterizzate dalla presenza di palati colti detritici mobilizzabili da parte delle acque torrentizie (4c), a zone con scarpate di carsa incombenti al contorno (4d), a zone con carsismo diffuso (4e) e a zone al centro edificato (4f).

**CLASSE 4a**  
 Area stabile, subalpianeggiante, coincidente con zone generali depressioni artificiali prossime agli alvei, inondabili in quanto, in genere, non protette da arginate. Non edificabile nelle attuali condizioni morfologiche. La soprarelevazione artificiale del piano campagna mediante riporti ne consentirebbe l'utilizzo ai fini edilizi.

**CLASSE 4b**  
 Area ad elevata instabilità potenziale, coincidente con lo sviluppo di piccoli corpi di palerotrano. Edificabilità decisamente scoraggiata; eventuali locali e ridotte edificazioni dovranno essere subordinate all'esecuzione di accurate indagini ed alla realizzazione di opere di consolidamento e di risanamento idrogeologico non limitate alle sole aree destinate alle singole costruzioni, ma estese ad un'ampia zona circostante, ed all'adozione di particolari accorgimenti costruttivi.

**CLASSE 4c**  
 Area potenzialmente instabile, ad attività da media ad elevata, modellata in una coltre di materiali di prevalente origine detritica slegato potente e mobilizzabile da parte delle acque torrentizie. Non edificabile.

**CLASSE 4d**  
 Aree estensive dissestite o non ancora recuperate con una scarpata incombente al contorno, con pericolo potenziale di crolli. Non edificabile.

**CLASSE 4e**  
 Aree con carsismo diffuso. Non edificabile.

**CLASSE 4f**  
 Al loro interno sono esclusivamente consentiti:  
 • gli interventi di demolizione senza ricostruzione;  
 • gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, di restauro, risanamento conservativo, così come definiti al comma 41, di cui all'art. 3 del DPR n. 380/2001, con aumenti di superficie o di volume inferiori al 20%;  
 • gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, con necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza sul lavoro compresi ad esigenze delle attività e degli usi di ufficio;  
 • gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;  
 • gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;  
 • le opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi;  
 • gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;  
 • le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;  
 • la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché l'espansione o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con le condizioni ambientali e con lo stato di dissesto esistente (gli interventi sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 14 Marzo 1988 volte a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto concerne possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso).

**CLASSE 4g**  
 Per le aree I esterne al centro edificato (f) si attuano le norme di cui al comma 3 dell'art. 51 del TITOLO IV delle NDA del PAI per le quali sono esclusivamente consentiti:  
 • gli interventi di demolizione senza ricostruzione;  
 • gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lett. a) di dell'art. 3 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., senza aumenti di superficie o volume;  
 • gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e migliorare la tutela della pubblica incolumità, con riferimento alle caratteristiche al fenomeno stesso. Le sole opere consentite sono quelle rivolti al recupero strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso;  
 • la manutenzione, l'espansione o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non dislocabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture per servizi essenziali, purché non comportino ad incrementare il carico insediativo e non pregiudicano la possibilità di attuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultano essere compatibili con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere conformi da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà illustrare l'operazione dell'analisi idraulica complessiva;  
 • gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei monumenti vincolati ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1979 n. 460 e s. m. i., nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati e strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;  
 • gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni.

**CLASSE 4h**  
 Per le aree I esterne al centro edificato (f) si attuano le norme di cui al comma 3 dell'art. 51 del TITOLO IV delle NDA del PAI per le quali sono esclusivamente consentiti:  
 • gli interventi di demolizione senza ricostruzione;  
 • gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lett. a) di dell'art. 3 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., senza aumenti di superficie o volume;  
 • gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e migliorare la tutela della pubblica incolumità, con riferimento alle caratteristiche al fenomeno stesso. Le sole opere consentite sono quelle rivolti al recupero strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso;  
 • la manutenzione, l'espansione o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non dislocabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture per servizi essenziali, purché non comportino ad incrementare il carico insediativo e non pregiudicano la possibilità di attuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultano essere compatibili con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere conformi da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà illustrare l'operazione dell'analisi idraulica complessiva;  
 • gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei monumenti vincolati ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1979 n. 460 e s. m. i., nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati e strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;  
 • gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni.

**CLASSE 4i**  
 Per le aree I esterne al centro edificato (f) si attuano le norme di cui al comma 3 dell'art. 51 del TITOLO IV delle NDA del PAI per le quali sono esclusivamente consentiti:  
 • gli interventi di demolizione senza ricostruzione;  
 • gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lett. a) di dell'art. 3 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., senza aumenti di superficie o volume;  
 • gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e migliorare la tutela della pubblica incolumità, con riferimento alle caratteristiche al fenomeno stesso. Le sole opere consentite sono quelle rivolti al recupero strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso;  
 • la manutenzione, l'espansione o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non dislocabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture per servizi essenziali, purché non comportino ad incrementare il carico insediativo e non pregiudicano la possibilità di attuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultano essere compatibili con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere conformi da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà illustrare l'operazione dell'analisi idraulica complessiva;  
 • gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei monumenti vincolati ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1979 n. 460 e s. m. i., nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati e strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;  
 • gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni.

**CLASSE 4j**  
 Per le aree I esterne al centro edificato (f) si attuano le norme di cui al comma 3 dell'art. 51 del TITOLO IV delle NDA del PAI per le quali sono esclusivamente consentiti:  
 • gli interventi di demolizione senza ricostruzione;  
 • gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lett. a) di dell'art. 3 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., senza aumenti di superficie o volume;  
 • gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e migliorare la tutela della pubblica incolumità, con riferimento alle caratteristiche al fenomeno stesso. Le sole opere consentite sono quelle rivolti al recupero strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso;  
 • la manutenzione, l'espansione o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non dislocabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture per servizi essenziali, purché non comportino ad incrementare il carico insediativo e non pregiudicano la possibilità di attuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultano essere compatibili con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere conformi da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà illustrare l'operazione dell'analisi idraulica complessiva;  
 • gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei monumenti vincolati ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1979 n. 460 e s. m. i., nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati e strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;  
 • gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni.

**CLASSE 4k**  
 Per le aree I esterne al centro edificato (f) si attuano le norme di cui al comma 3 dell'art. 51 del TITOLO IV delle NDA del PAI per le quali sono esclusivamente consentiti:  
 • gli interventi di demolizione senza ricostruzione;  
 • gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lett. a) di dell'art. 3 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., senza aumenti di superficie o volume;  
 • gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e migliorare la tutela della pubblica incolumità, con riferimento alle caratteristiche al fenomeno stesso. Le sole opere consentite sono quelle rivolti al recupero strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso;  
 • la manutenzione, l'espansione o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non dislocabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture per servizi essenziali, purché non comportino ad incrementare il carico insediativo e non pregiudicano la possibilità di attuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultano essere compatibili con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere conformi da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà illustrare l'operazione dell'analisi idraulica complessiva;  
 • gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei monumenti vincolati ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1979 n. 460 e s. m. i., nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati e strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;  
 • gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni.

**CLASSE 4l**  
 Per le aree I esterne al centro edificato (f) si attuano le norme di cui al comma 3 dell'art. 51 del TITOLO IV delle NDA del PAI per le quali sono esclusivamente consentiti:  
 • gli interventi di demolizione senza ricostruzione;  
 • gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lett. a) di dell'art. 3 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., senza aumenti di superficie o volume;  
 • gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e migliorare la tutela della pubblica incolumità, con riferimento alle caratteristiche al fenomeno stesso. Le sole opere consentite sono quelle rivolti al recupero strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso;  
 • la manutenzione, l'espansione o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non dislocabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture per servizi essenziali, purché non comportino ad incrementare il carico insediativo e non pregiudicano la possibilità di attuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultano essere compatibili con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere conformi da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà illustrare l'operazione dell'analisi idraulica complessiva;  
 • gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei monumenti vincolati ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1979 n. 460 e s. m. i., nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati e strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;  
 • gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni.

**CLASSE 4m**  
 Per le aree I esterne al centro edificato (f) si attuano le norme di cui al comma 3 dell'art. 51 del TITOLO IV delle NDA del PAI per le quali sono esclusivamente consentiti:  
 • gli interventi di demolizione senza ricostruzione;  
 • gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lett. a) di dell'art. 3 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., senza aumenti di superficie o volume;  
 • gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e migliorare la tutela della pubblica incolumità, con riferimento alle caratteristiche al fenomeno stesso. Le sole opere consentite sono quelle rivolti al recupero strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso;  
 • la manutenzione, l'espansione o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non dislocabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture per servizi essenziali, purché non comportino ad incrementare il carico insediativo e non pregiudicano la possibilità di attuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultano essere compatibili con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere conformi da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà illustrare l'operazione dell'analisi idraulica complessiva;  
 • gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei monumenti vincolati ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1979 n. 460 e s. m. i., nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati e strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;  
 • gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni.

**CLASSE 4n**  
 Per le aree I esterne al centro edificato (f) si attuano le norme di cui al comma 3 dell'art. 51 del TITOLO IV delle NDA del PAI per le quali sono esclusivamente consentiti:  
 • gli interventi di demolizione senza ricostruzione;  
 • gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lett. a) di dell'art. 3 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., senza aumenti di superficie o volume;  
 • gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e migliorare la tutela della pubblica incolumità, con riferimento alle caratteristiche al fenomeno stesso. Le sole opere consentite sono quelle rivolti al recupero strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso;  
 • la manutenzione, l'espansione o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non dislocabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture per servizi essenziali, purché non comportino ad incrementare il carico insediativo e non pregiudicano la possibilità di attuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultano essere compatibili con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere conformi da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà illustrare l'operazione dell'analisi idraulica complessiva;  
 • gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei monumenti vincolati ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1979 n. 460 e s. m. i., nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati e strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;  
 • gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni.

**CLASSE 4o**  
 Per le aree I esterne al centro edificato (f) si attuano le norme di cui al comma 3 dell'art. 51 del TITOLO IV delle NDA del PAI per le quali sono esclusivamente consentiti:  
 • gli interventi di demolizione senza ricostruzione;  
 • gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lett. a) di dell'art. 3 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., senza aumenti di superficie o volume;  
 • gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e migliorare la tutela della pubblica incolumità, con riferimento alle caratteristiche al fenomeno stesso. Le sole opere consentite sono quelle rivolti al recupero strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso;  
 • la manutenzione, l'espansione o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non dislocabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture per servizi essenziali, purché non comportino ad incrementare il carico insediativo e non pregiudicano la possibilità di attuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultano essere compatibili con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere conformi da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà illustrare l'operazione dell'analisi idraulica complessiva;  
 • gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei monumenti vincolati ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1979 n. 460 e s. m. i., nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati e strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;  
 • gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni.

**CLASSE 4p**  
 Per le aree I esterne al centro edificato (f) si attuano le norme di cui al comma 3 dell'art. 51 del TITOLO IV delle NDA del PAI per le quali sono esclusivamente consentiti:  
 • gli interventi di demolizione senza ricostruzione;  
 • gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lett. a) di dell'art. 3 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., senza aumenti di superficie o volume;  
 • gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e migliorare la tutela della pubblica incolumità, con riferimento alle caratteristiche al fenomeno stesso. Le sole opere consentite sono quelle rivolti al recupero strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso;  
 • la manutenzione, l'espansione o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non dislocabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture per servizi essenziali, purché non comportino ad incrementare il carico insediativo e non pregiudicano la possibilità di attuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultano essere compatibili con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere conformi da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà illustrare l'operazione dell'analisi idraulica complessiva;  
 • gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei monumenti vincolati ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1979 n. 460 e s. m. i., nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati e strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;  
 • gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni.

**CLASSE 4q**  
 Per le aree I esterne al centro edificato (f) si attuano le norme di cui al comma 3 dell'art. 51 del TITOLO IV delle NDA del PAI per le quali sono esclusivamente consentiti:  
 • gli interventi di demolizione senza ricostruzione;  
 • gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lett. a) di dell'art. 3 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., senza aumenti di superficie o volume;  
 • gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e migliorare la tutela della pubblica incolumità, con riferimento alle caratteristiche al fenomeno stesso. Le sole opere consentite sono quelle rivolti al recupero strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso;  
 • la manutenzione, l'espansione o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non dislocabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture per servizi essenziali, purché non comportino ad incrementare il carico insediativo e non pregiudicano la possibilità di attuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultano essere compatibili con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere conformi da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà illustrare l'operazione dell'analisi idraulica complessiva;  
 • gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei monumenti vincolati ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1979 n. 460 e s. m. i., nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati e strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;  
 • gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni.

**CLASSE 4r**  
 Per le aree I esterne al centro edificato (f) si attuano le norme di cui al comma 3 dell'art. 51 del TITOLO IV delle NDA del PAI per le quali sono esclusivamente consentiti:  
 • gli interventi di demolizione senza ricostruzione;  
 • gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lett. a) di dell'art. 3 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., senza aumenti di superficie o volume;  
 • gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e migliorare la tutela della pubblica incolumità, con riferimento alle caratteristiche al fenomeno stesso. Le sole opere consentite sono quelle rivolti al recupero strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso;  
 • la manutenzione, l'espansione o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non dislocabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture per servizi essenziali, purché non comportino ad incrementare il carico insediativo e non pregiudicano la possibilità di attuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultano essere compatibili con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere conformi da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà illustrare l'operazione dell'analisi idraulica complessiva;  
 • gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei monumenti vincolati ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1979 n. 460 e s. m. i., nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati e strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;  
 • gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni.

**CLASSE 4s**  
 Per le aree I esterne al centro edificato (f) si attuano le norme di cui al comma 3 dell'art. 51 del TITOLO IV delle NDA del PAI per le quali sono esclusivamente consentiti:  
 • gli interventi di demolizione senza ricostruzione;  
 • gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lett. a) di dell'art. 3 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., senza aumenti di superficie o volume;  
 • gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e migliorare la tutela della pubblica incolumità, con riferimento alle caratteristiche al fenomeno stesso. Le sole opere consentite sono quelle rivolti al recupero strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso;  
 • la manutenzione, l'espansione o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non dislocabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture per servizi essenziali, purché non comportino ad incrementare il carico insediativo e non pregiudicano la possibilità di attuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultano essere compatibili con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere conformi da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà illustrare l'operazione dell'analisi idraulica complessiva;  
 • gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei monumenti vincolati ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1979 n. 460 e s. m. i., nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati e strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;  
 • gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni.

**CLASSE 4t**  
 Per le aree I esterne al centro edificato (f) si attuano le norme di cui al comma 3 dell'art. 51 del TITOLO IV delle NDA del PAI per le quali sono esclusivamente consentiti:  
 • gli interventi di demolizione senza ricostruzione;  
 • gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lett. a) di dell'art. 3 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., senza aumenti di superficie o volume;  
 • gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e migliorare la tutela della pubblica incolumità, con riferimento alle caratteristiche al fenomeno stesso. Le sole opere consentite sono quelle rivolti al recupero strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso;  
 • la manutenzione, l'espansione o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non dislocabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture per servizi essenziali, purché non comportino ad incrementare il carico insediativo e non pregiudicano la possibilità di attuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultano essere compatibili con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere conformi da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà illustrare l'operazione dell'analisi idraulica complessiva;  
 • gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei monumenti vincolati ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1979 n. 460 e s. m. i., nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati e strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;  
 • gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni.

**CLASSE 4u**  
 Per le aree I esterne al centro edificato (f) si attuano le norme di cui al comma 3 dell'art. 51 del TITOLO IV delle NDA del PAI per le quali sono esclusivamente consentiti:  
 • gli interventi di demolizione senza ricostruzione;  
 • gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lett. a) di dell'art. 3 del DPR n. 380/2001